

Ministero dell'interno Circ. 2-6-1999 n. 15

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 - Regolamento sullo sportello unico per le attività produttive. Emanata dal Ministero dell'interno.

Nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998, n. 301 è stato pubblicato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione connessi con la realizzazione di attività produttive, in attuazione delle combinate disposizioni dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli articoli 23-27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sullo sportello unico.

Relativamente al rapporto tra i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e le strutture degli sportelli unici, per quanto attiene le procedure di prevenzione incendi, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, anche sulla base di quanto emerso nel corso di incontri promossi dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani, cui hanno partecipato rappresentanti di questa Direzione generale.

Il regolamento di cui in oggetto non prevede abrogazioni di norme previgenti, e tenuto conto che le procedure di prevenzione incendi, relative alle attività ricomprese nel D.M. 16 febbraio 1982, sono state oggetto recentemente di semplificazione con il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, si precisa che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non potranno che applicare quanto contenuto nel citato D.P.R. n. 37 del 1998 e nel connesso D.M. 4 maggio 1998 per le attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.

Tanto premesso, al fine di armonizzare le procedure sopracitate ed assicurare un corretto funzionamento dello sportello unico, è di fondamentale importanza la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra gli enti locali preposti e le varie amministrazioni che, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, sono chiamate a fornire pareri nei procedimenti di autorizzazione di insediamenti produttivi.

Da un esame comparato dei due regolamenti suindicati (D.P.R. n. 37 del 1998 e D.P.R. n. 447 del 1998) non emergono infatti discordanze sostanziali.

A) - Procedura per il rilascio del parere sul progetto.

Per quanto attiene la procedura relativa al rilascio del parere di conformità sul progetto, l'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 1998 concede al Comando dei Vigili del Fuoco un termine fissato di norma in 45 giorni ed elevabile a 90 giorni nei casi di particolare complessità.

Il D.P.R. n. 447 del 1998 prevede due tipi di procedure per il rilascio di autorizzazioni sui progetti di insediamenti produttivi, con termini temporali diversi tra loro, ma comunque correlati con quelli del D.P.R. n. 37 del 1998.

Infatti se si adotta il procedimento semplificato di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 447 del 1998, il Comando è tenuto a rispondere entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione: tale termine coincide con quello massimo previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 1998.

Se viceversa viene adottato il procedimento mediante autocertificazione, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 447 del 1998, il Comando è tenuto a rilasciare il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, sulla base della specifica previsione di cui all'articolo 6, comma 9, che prevede l'applicazione dei termini temporali degli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, come modificati dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997: anche in tale circostanza il termine, di 45 giorni, coincide con quello normalmente fissato dall'articolo 2 del D.P.R. n. 37 del 1998; in sostanza, la novità introdotta dal D.P.R. n. 447 del 1998, rispetto alle previsioni del D.P.R. n. 37 del 1998, sta solo nel fatto che la richiesta di parere sul progetto dell'insediamento viene inoltrata al Comando tramite la struttura dello sportello unico, anziché direttamente dal soggetto interessato.

La suddetta richiesta dovrà pervenire al Comando completa della documentazione prevista dal D.M. 4 maggio 1998 ed a tal fine è di fondamentale importanza che nel protocollo d'intesa sia espressamente previsto che il Comando fornisca tutta la necessaria informazione e formazione sia al responsabile che al personale addetto allo sportello unico dei seguenti principali punti:

- documentazione tecnica da allegare alla istanza;

- modulistica da utilizzare;

- corrispettivi dei pagamenti che devono essere effettuati dai richiedenti ai sensi della legge n. 966 del 26 luglio 1965 e modalità di versamento degli stessi.

È di tutta evidenza che quanto più completi saranno gli interventi di informazione e di formazione preventiva fornita alla struttura dello sportello unico da parte del Comando, tanto più efficace, si ritiene, sarà l'attuazione dei connessi procedimenti.

B) - Procedura di controllo e verifica ad opera realizzata.

Anche per quanto attiene i controlli sulle attività non si ritiene che sussistano contrasti tra i due regolamenti.

Infatti l'articolo 9, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 447 del 1998, riconoscendo la specifica competenza del Comando dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei controlli e verifiche in materia di prevenzione incendi, è in piena armonia con le disposizioni dell'articolo 3 del D.P.R. n. 37 del 1998.

L'interessato, a mezzo della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 37 del 1998, è peraltro autorizzato a dare inizio alla propria attività, ai fini antincendi, senza attendere il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che verrà espletato successivamente.

Occorre precisare che l'attivazione dello sportello unico, nonché la sottoscrizione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di protocollo d'intesa, non determina un obbligo per gli enti e privati, tenuti agli adempimenti procedurali di cui al D.P.R. n. 37 del 1998, servizi esclusivamente della struttura dello sportello unico, potendo quindi gli stessi continuare ad inoltrare le relative richieste direttamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Al fine di avere un quadro conoscitivo sul coinvolgimento dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell'attuazione del D.P.R. n. 447 del 1998, i Sigg. Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di inoltrare al Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali, copia dei protocolli d'intesa sottoscritti.